

Edizione di martedì 13 giugno 2023

Obbligazioni e contratti

Superbonus, condominio costituito appositamente e abuso del diritto

di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Procedimenti di cognizione e ADR

Sentenza pubblicata due volte e decorrenza del termine ex art. 327 c.p.c.

di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Esecuzione forzata

Rapporti tra opposizioni sull'an o sul quomodo dell'esecuzione per obblighi di fare o di distruggere e opposizione al decreto ingiuntivo di liquidazione delle spese ex art. 614 c.p.c.

di Stefania Volonterio, Avvocato

Obbligazioni e contratti

Il tasso d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica anche alle obbligazioni restitutorie

di Paolo Cagliari, Avvocato

Diritto successorio e donazioni

Acquisto di bene immobile con denaro altrui e reintegrazione della legittima

di Matteo Ramponi, Avvocato

Diritto e reati societari

I vincoli assunti dalle società associate in un'associazione temporanea di imprese restano inopponibili alla società consortile a responsabilità limitata successivamente costituita dagli

stessi associati

di **Dario Zanotti, Avvocato**

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

L'ammissibilità al concordato minore del consumatore per debiti d'impresa derivanti da accertamento fiscale

di **Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Ferrara**

Diritto Bancario

L'apertura di credito: aspetti generali

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Soft Skills

Comunicazione: attenzione alle parole!

di **Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude**

Obbligazioni e contratti

Superbonus, condominio costituito appositamente e abuso del diritto

di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**



Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste, 11 aprile 2023

Parole chiave

Superbonus – Requisiti soggettivi di accesso – Esclusione imprese – Costituzione condominio – Abuso del diritto

Massima: *“L’acquisto di un immobile e la successiva costituzione di un condominio da parte di persone fisiche legate da rapporti di parentela con una società di costruzioni che ha fornito la provvista finanziaria per l’acquisto e a cui viene affidato l’incarico dei lavori di efficientamento energetico costituisce abuso del diritto, in quanto produce l’effetto di eludere la normativa che riserva a soggetti diversi dagli esercenti professioni o imprese l’accesso al beneficio fiscale del superbonus al 110%”.*

Disposizioni applicate

Art. 119 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (incentivi per l’efficienza energetica, sisma *bonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica per veicoli elettrici), art. 10 bis l. 27 luglio 2000, n. 212 (disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale)

CASO

Una impresa edile, in forma di Srl, conclude un **contratto preliminare per l’acquisto di un edificio** da ristrutturare, che si compone di 9 unità immobiliari. Il prezzo di acquisto viene pattuito in 430.000 euro, di cui 400.000 euro vengono versati in due acconti in data 4 febbraio 2022 e 22 febbraio 2023. Il contratto preliminare viene concluso il 22 febbraio 2023 e il giorno successivo (23 febbraio 2023) il contratto preliminare viene ceduto dalla Srl ad alcune

persone fisiche familiari dell'amministratore della Srl. Questi familiari concludono il contratto definitivo di acquisto dell'immobile pagando il saldo. I familiari costituiscono un condominio tra persone fisiche e iniziano le pratiche di ristrutturazione dell'immobile con il beneficio fiscale del 110%. I lavori edili vengono affidati alla Srl che aveva concluso il contratto preliminare e il cui amministratore è un familiare dei condomini.

Effettuata una parte dei lavori, i condomini cedono il credito alla Srl. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dei controlli preliminari che la legge riconosce, **sospende e poi annulla la cessione del credito**. L'Agenzia argomenta nel senso che le operazioni sopra descritte configurano un abuso del diritto, in quanto il beneficio fiscale è riservato per legge a persone fisiche (con esclusione di chi eserciti una professione o un'attività imprenditoriale), e con gli *escamotage* descritti si è fatto risultare che i proprietari dell'immobile siano i condomini, mentre il reale titolare è l'impresa edile. Il beneficio fiscale verrebbe goduto dalla Srl, quale cessionaria del credito d'imposta.

SOLUZIONE

Il condominio impugna il provvedimento dell'Agenzia delle entrate di annullamento della comunicazione. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste esamina il caso e rigetta il ricorso. Secondo i giudici triestini, **l'operazione imbastita dalla società edile è priva di autonomia economica** e serve solo a far risultare che l'acquisto dell'immobile sia stato realizzato da persone fisiche non esercenti impresa, per eludere il ristretto ambito di applicazione soggettiva della normativa che consente l'accesso al *superbonus*. Il ricorso viene rigettato e la cessione del credito viene annullata.

QUESTIONI

L'art. 119 d.l. n. 34 del 2020 istituisce il c.d. "*superbonus*", ossia un beneficio fiscale del 110% che viene riconosciuto a chi faccia certi **lavori di efficientamento energetico** del patrimonio immobiliare italiano. Il comma 9 dell'art. 119 d.l. n. 34/2020 esclude dal beneficio fiscale condomini e persone fisiche che esercitano "*attività di impresa, arte o professione*". La *ratio* sottostante è favorire l'ammodernamento energetico dei soli edifici destinati ad abitazione. I lavori devono poi essere affidati a una impresa, la quale opera come appaltatrice oppure come mandataria. In quest'ultimo caso, si usa l'espressione di "contraente generale" (*general contractor*) per indicare che l'impresa mandataria si occupa sia degli aspetti costruttivi (se del caso subappaltando i lavori) sia dei profili di gestione dei professionisti tecnici. Ad ogni conto l'esecuzione delle opere viene realizzata da un soggetto professionale.

Il caso affrontato dalla Corte di giustizia tributaria di Trieste è particolare. L'impresa edile intuisce l'opportunità di un affare: poter acquistare un immobile in cattive condizioni a un prezzo basso e ristrutturarlo ponendo i costi a carico della collettività. Tuttavia, **un'impresa edile non può essere titolare del beneficio fiscale** e dunque le serve qualcuno – non esercitante attività di impresa – che funga da acquirente dell'edificio. A questi fini elusivi, l'acquisto risulta effettuato nel caso di specie non dalla Srl, ma da alcuni familiari dell'amministratore della

società.

La Corte di giustizia tributaria di Trieste ritiene che ci sia un abuso del diritto. Secondo l'art. 10 bis comma 1 L. n. 212/2020 **“configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”**.

Quali sono, nel caso trattato dalla Corte di giustizia tributaria di Trieste, le operazioni economiche? Si tratta delle seguenti:

- il contratto preliminare di acquisto da parte della Srl in qualità di promissaria acquirente;
- il pagamento di 400.000 euro a titolo di acconto;
- la cessione del preliminare a familiari dell'amministratore della società;
- il pagamento del saldo di 30.000 euro da parte dei familiari;
- la costituzione di un condominio tra i familiari;
- l'assegnazione dell'incarico di effettuazione dei lavori dal condominio alla Srl;
- la cessione del credito alla Srl.

Queste operazioni hanno sostanza economica? Esse realizzano invero una sorta di donazione indiretta da parte della Srl ai familiari della proprietà degli immobili. Il prezzo di acquisto viene difatti pagato nella quasi totalità (400.000 euro su 430.000 euro) da parte della società edile. Per il resto, tuttavia, **l'operazione non ha giustificazioni**, se non quella di far risultare formalmente i condomini titolari del diritto alla detrazione, in quanto persone fisiche non esercenti attività professionali o imprenditoriali.

La Corte di giustizia tributaria di Trieste afferma che il legislatore ha concesso il beneficio fiscale ai condomini sul **presupposto della reale esistenza di un condominio**. Dovevano essere esistenti – al momento dell'accesso al beneficio – parti comuni e impianti comuni (utilizzati dai condomini), mentre nel caso di specie l'immobile risulta ancora disabitato. In conclusione il ricorso della Srl viene rigettato e la cessione del credito viene annullata.



Seminari di specializzazione

CONTENZIOSI LEGALI SUL SUPERBONUS

Scopri di più >

Procedimenti di cognizione e ADR

Sentenza pubblicata due volte e decorrenza del termine ex art. 327 c.p.c.

di **Valentina Baroncini**, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona



Cass., sez. III, 13 aprile 2023, n. 9917, Pres. Scoditti – Est. Tatangelo

[1] Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. – Dalla data di pubblicazione – Sussistenza – Data di inserimento della sentenza nel registro cronologico – Irrilevanza – Limiti – Mancata apposizione di altra data di deposito – Sussistenza (art. 327 c.p.c.)

Il termine per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico; quest'ultima è irrilevante, a meno che non siano apposte in calce alla sentenza due diverse date e risulti così realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione, la quale impone di accertare il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il suo deposito in cancelleria e l'inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

CASO

[1] Un soggetto agiva in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione, da parte dello Stato italiano, della normativa comunitaria che imponeva determinati limiti di presenza di arsenico nell'acqua potabile, per l'anno 2010.

La domanda veniva accolta dal giudice di pace con sentenza impugnata davanti al Tribunale di Roma il quale, in riforma del provvedimento fatto oggetto di gravame, rigettava la menzionata pretesa risarcitoria.

Avverso tale pronuncia ricorreva in cassazione il privato, sulla base di un unico motivo,

mediante il quale denunciava «nullità della sentenza o del procedimento: decadenza dall'impugnazione per tardività dell'appello: Art. 327 c.p.c.». In particolare, il ricorrente faceva presente di avere eccepito, nel giudizio di secondo grado, che l'appello era stato proposto oltre il termine perentorio di cui all'art. 327 c.p.c. (nella formulazione vigente *ratione temporis*), con atto di citazione spedito per la notifica in data 23 settembre 2016, quindi oltre i sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta con il suo deposito in cancelleria, in data 4 novembre 2015; erroneamente, a suo avviso, il tribunale avrebbe invece ritenuto coincidente la data di pubblicazione con la data dell'inserimento della sentenza stessa nel registro cronologico e della sua comunicazione (formalità avvenute in data 23 febbraio 2016).

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione giudica il motivo proposto manifestamente fondato.

Rileva la Suprema Corte che, come emergente dalla stessa decisione impugnata, la sentenza di primo grado recava la data di pubblicazione mediante deposito in cancelleria del 4 novembre 2015 (data in relazione alla quale l'appello sarebbe stato tardivo).

Ai fini della valutazione di tempestività dell'appello, il giudice di secondo grado ha però ritenuto decisiva la circostanza per cui la predetta sentenza era stata inserita nel registro cronologico solo il 23 marzo 2016 e le era stato quindi attribuito un numero cronologico riferito all'anno 2016: ha, in altri termini, ritenuto che la pubblicazione dovesse ritenersi intervenuta in coincidenza con l'inserimento della sentenza nel registro cronologico (con conseguente tempestività dell'appello, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.).

Per giustificare tale posizione, il giudice d'appello ha richiamato i principi espressi da Corte Cost., 21 gennaio 2015 n. 3, nonché da Cass., sez. un., 22 settembre 2016, n. 18569, senza però considerare, in concreto, l'avvenuta realizzazione della fattispecie in tali arresti considerata, cioè il fatto che ivi si fosse verificata «una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date» (circostanza nel caso di specie non verificatasi, recando la sentenza impugnata un'unica data).

Pertanto, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

QUESTIONI

[1] La questione decisa dalla Cassazione attiene all'identificazione dell'esatto *dies a quo* di decorrenza del termine c.d. lungo per impugnare considerato dall'art. 327 c.p.c., e definisce, in particolare, in quali casi sia rilevante – oltre alla data di deposito della sentenza impugnata in cancelleria – anche il differente momento dell'inserimento della sentenza stessa nel registro cronologico.

Per risolvere tale questione la Suprema Corte dà continuità a un orientamento consolidato, secondo il quale «in tema di impugnazione, nel caso in cui su una sentenza risulti apposta un'unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non rileva, ai fini dell'individuazione del termine ordinario *ex art. 327 c.p.c.* (per il quale deve, perciò, farsi riferimento al dato temporale dell'intervenuta pubblicazione), il mero previo inserimento della sentenza nel registro cronologico, qualora manchino l'attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione (che devono,

peraltro, essere, di regola, coincidenti), che ricorre nell'eventualità che siano apposte due distinte date di deposito».

In tale ultima ipotesi, di scissione tra il momento del deposito e quello della pubblicazione, tramite apposizione di due distinte date di deposito – eventualità, come detto, non occorsa nel caso di specie – deve peraltro trovare applicazione il principio affermato dalla già richiamata Cass., sez. un., n. 18569/2016 (in www.eclegal.it, 25 ottobre 2016, con nota di F. Cossignani, *La sentenza pubblicata due volte: di nuovo le Sezioni Unite*), secondo la quale il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo e conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza e richiederne copia autentica: da tale momento la sentenza “esiste” a tutti gli effetti e comincia a decorrere il cosiddetto termine lungo per la sua impugnazione; nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice tenuto a verificare la tempestività dell'impugnazione proposta deve accertare – attraverso un'istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, se del caso, alla presunzione semplice ovvero, in ultima analisi, alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – il momento di decorrenza del termine d'impugnazione, perciò il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo.

Tale arresto, che ha composto un acceso contrasto vigente sulla questione, è stato recentemente ribadito proprio in relazione a una situazione di fatto analoga a quella decisa dal provvedimento in epigrafe, ossia di inserimento della sentenza di primo grado nel registro cronologico in data successiva a quella del suo deposito in Cancelleria, con l'espressa affermazione per cui l'accertamento in ordine al momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo, diviene necessario (solo) “nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date” (in tal senso, le più recenti Cass., 19 febbraio 2020, n. 4206; Cass., 30 giugno 2020, n. 12979).

Nel caso di specie, dunque, non rileva in alcun modo il riferimento in ricorso alla certificazione attestante la data di inserimento della sentenza nel registro cronologico, né la divaricazione verificatasi fra la data di deposito (e pubblicazione) della sentenza e la data in cui la cancelleria ha provveduto al suo inserimento nel registro e alla sua comunicazione alle parti: e ciò in quanto la sentenza impugnata recava in calce un'unica data e non presentava l'anomalia anzidetta, integrata dall'apposizione di due diverse date.



Seminari di specializzazione

COME FARE PER RECUPERARE UN CREDITO ALL'ESTERO

Scopri di più >

Esecuzione forzata

Rapporti tra opposizioni sull'an o sul quomodo dell'esecuzione per obblighi di fare o di distruggere e opposizione al decreto ingiuntivo di liquidazione delle spese ex art. 614 c.p.c.

di **Stefania Volonterio, Avvocato**



The banner features the Euroconference logo on the left and the course title in large, bold letters in the center. A green button on the right indicates the start date.

Cassazione civile, Sez. III, sent. 9 maggio 2023, n. 570, Pres. De Stefano, Est. Saija

Esecuzione degli obblighi di fare e non fare – decreto ingiuntivo – opposizione a decreto ingiuntivo – opposizione all'esecuzione (Cod. Proc. Civ. artt. 612, 614, 615, 645)

(I) *“In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 614, comma 2, c.p.c., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, l’opponente può in tale sede far valere contestazioni circa la congruità delle spese, o l’avvenuta anticipazione delle stesse, ma non anche contestazioni con cui si neghi la debenza delle somme inerenti ad una o più opere eseguite, in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (e, dunque, concernenti l’effettiva portata del titolo stesso), oppure contestazioni inerenti al quomodo dell’esecuzione, giacché dette questioni devono proporsi, rispettivamente, con l’opposizione all’esecuzione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., o con l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., e ciò al più tardi entro la chiusura del procedimento esecutivo, contenuta nel verbale delle operazioni dell’ufficiale giudiziario, compiute in ottemperanza all’ordinanza del giudice dell’esecuzione ex art. 612 c.p.c. Pertanto, qualora l’esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell’ambito dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 614 c.p.c., senza tempestivamente e previamente proporre l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (a seconda della natura della contestazione), il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità degli ambiti operativi di queste ultime, rispetto a quella di cui all’art. 645 c.p.c., sia perché – qualora il decreto sia stato emesso dopo il definitivo completamento delle opere, risultante dal verbale redatto dall’ufficiale giudiziario – non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo”*

(II) *“In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, qualora sia stata dapprima proposta l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., e successivamente l’opposizione al decreto*

ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal precedente per i lavori già effettuati, i due giudizi sono legati da pregiudizialità tecnica, giacché il primo ha ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata, che costituisce il presupposto del diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione stessa. Tuttavia, nel caso in cui – non sussistendone i relativi presupposti – non sia stata disposta la riunione dei giudizi per ragioni di connessione, né si sia proceduto alla sospensione necessaria del secondo giudizio ex art. 295 c.p.c. (ovvero, alla sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.), il definitivo accoglimento dell'opposizione all'esecuzione deve essere rilevato anche d'ufficio dal giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in forza dell'effetto espansivo "esterno" enunciato dall'art. 336, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che le spese anticipate per l'esecuzione resteranno a carico del precedente"

CASO

Un soggetto intraprendeva un'esecuzione forzata, nelle forme degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c., nei confronti di un altro soggetto e otteneva a carico di quest'ultimo anche un decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. per le spese sostenute per l'effettuazione delle opere di cui alla stessa esecuzione forzata.

L'esecutato ingiunto proponeva allora opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il detto decreto ingiuntivo, opposizione che veniva rigettata dal Tribunale.

La Corte di appello, investita del gravame, confermava la sentenza del primo giudice rilevando che l'ingiunzione *de qua* poteva solo riguardare la congruità e l'ammontare delle spese che con la stessa ingiunzione venivano richieste, mentre essa non poteva avere ad oggetto anche l'eventuale esorbitanza delle opere eseguite rispetto al *quod exequatur sit*, della quale ci si sarebbe potuti dolere solo con il diverso mezzo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.

Il debitore, esecutato e ingiunto, è allora ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, la quale, dichiarando inammissibile il ricorso principale per tardività e assorbito, in conseguenza, il ricorso incidentale condizionato proposto dalla controparte ingiungente, ha tuttavia ritenuto esistenti *"i presupposti perché sulle questioni poste dal ricorso principale, per come deliberate dalla stessa sentenza impugnata, aventi rilievo nomofilattico in assenza di precedenti specifici, questa Corte si pronunci d'ufficio nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c."*

SOLUZIONE

I temi dei quale la Suprema Corte si ritiene investita attengono ai limiti oggettivi dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 c.p.c. e alla eventuale coesistenza di una opposizione ex art. 615 c.p.c. e di una ex art. 645 c.p.c. relativi alla medesima vicenda esecutiva.

Quanto al primo aspetto, la Corte, dando per assodato il principio in base al quale con l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui all'art. 614 c.p.c. si può contestare *"non solo la congruità delle spese liquidate dal giudice dell'esecuzione, ma anche l'avvenuta anticipazione di*

esse da parte del procedente”, afferma che, invece, “qualora l’opponente contesti l’eccessività delle spese sostenute dal procedente non in sé, ma in quanto eccedenti il perimetro delle opere da eseguire in base al titolo (come nella specie, in cui appunto si contestava la debenza di somme derivanti dall’esecuzione di lavori ulteriori e diversi rispetto a quanto risultante dalla sentenza azionata, in tesi illegittimamente posti a carico dell’esecutato), egli finisce in realtà per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata in parte qua, sicché non è dubbio che l’unico strumento processuale all’uopo utilizzabile è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., proponibile fin tanto che il procedimento sia pendente”.

Infatti, prosegue la Corte, *“allorquando il g.e. procede all’emissione del decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. (che peraltro, è provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell’art. 642 c.p.c.), previa presentazione della nota delle spese sostenute dal procedente, vistata dall’ufficiale giudiziario, egli è investito di un autonomo potere di cognizione, sommario ancorché funzionale al (e derivante dal) suo ruolo; il decreto così adottato, però, non è un atto direttamente riferibile al processo esecutivo (quand’anche emesso non già al termine dell’esecuzione, ma nel corso di essa, finalizzato com’è al conseguimento di un separato ed autonomo titolo esecutivo di condanna al pagamento di una somma, quand’anche collegata geneticamente al diverso procedimento di esecuzione in forma specifica) e la sua notificazione determina la pendenza del relativo (e distinto) processo che da esso scaturisce, secondo la regola generale dettata dall’art. 643 c.p.c., in tema di procedimento monitorio, se del caso seguito dalla fase a contraddittorio pieno, con l’opposizione ex art. 645 c.p.c.”*

Peraltro, aggiungono gli Ermellini, ove l’esecutato voglia lamentare *“l’eventuale esondazione dell’azione esecutiva rispetto al titolo azionato (nei termini prima descritti), sia avuto riguardo agli atti preliminari all’esecuzione dei lavori (ad es., progetti, preventivi di spesa, ecc.), sia avuto riguardo alla stessa fase realizzativa”,* egli ha l’onere di agire tempestivamente, senza attendere l’emissione dell’ingiunzione ex art. 614 c.p.c. per le spese, essendo egli ben in grado (o dovrebbe esserlo) di percepire immediatamente l’esecuzione di tali opere asseritamente esorbitanti. Da qui la considerazione per la quale *“l’opposizione ex art. 645 c.p.c., infatti, ha un perimetro ben delineato, non potendo con essa surrogarsi l’inerzia mostrata dall’esecutato allorché l’azione ha assunto una direzione oggettiva non consentita dal titolo”.*

Ne discende *“che le contestazioni sull’an exequatur (in tutto o in parte) o sul quomodo dell’azione esecutiva devono necessariamente essere proposte entro il momento finale del procedimento, segnato dall’ultimazione dei lavori occorrenti, come contemplati nell’ordinanza resa dal g.e. ex art. 612 c.p.c., e risultanti dal verbale delle operazioni compiute, redatto dall’ufficiale giudiziario, sempre che questo non sia autonomamente opposto, per vizi propri, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.”*

Quanto, invece, alla coesistenza di un’opposizione ex art. 615 c.p.c. e di una ex art. 645 c.p.c. per la medesima vicenda esecutiva, la Corte chiarisce subito che *“l’accertamento giudiziale della insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata (in tutto o in parte) travolge gli atti esecutivi compiuti medio tempore, ma tra questi non può di per sé rientrare l’ingiunzione ex art. 614 c.p.c., che – benché funzionalmente emessa dal g.e. – non è tecnicamente considerabile quale atto della procedura (quand’anche emesso in sua pendenza, come pure consente la citata disposizione), proprio perché soggetta ad uno specifico rimedio, ossia l’opposizione ex art. 645*

c.p.c., che, come s'è visto (...), è un processo distinto ed autonomo”.

Tuttavia, chiarisce la Suprema Corte, nonostante le due opposizioni *de quibus* mantengano fermi i propri diversi ambiti operativi, “*qualora esse siano contestualmente pendenti, poiché l’opposizione all’esecuzione è diretta a negare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, secondo lo schema proprio di tale rimedio, essa ben può assumere carattere pregiudicante (in senso tecnico, e non solo in senso logico ...) rispetto all’opposizione all’ingiunzione di cui all’art. 614 c.p.c., ferma restando la piena percorribilità della loro eventuale riunione per ragioni di connessione, ..., ove ne sussistano gli ulteriori presupposti (ossia, che esse pendano nel medesimo grado e dinanzi allo stesso ufficio giudiziario), non occorrendo in tal caso ricorrere alla sospensione del secondo giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.”.*

Pertanto, si conclude, “*è proprio per la descritta pregiudizialità in senso tecnico che, in caso di coesistenza tra i due rimedi e ove non si sia proceduto alla riunione (e sempre che ne sussistessero i presupposti), né tampoco alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (ovvero, se del caso, a quella facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.), l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, una volta divenuta definitiva la pronuncia (Cass. n. 7660/2015), non può che riverberare i suoi effetti anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 614-645 c.p.c., venendo in tal caso a mancare il presupposto affinché le spese anticipate dal precedente vengano riversate sull’esecutato, ossia la legittimità sostanziale dell’esecuzione”.*

Da ultimo, la Corte fa chiarezza su un ultimo tema che è stato oggetto di indagine da parte del giudice di merito nel caso di specie: la possibilità di riqualificare siccome svolta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. un’opposizione esercitata ex art. 645 c.p.c.

La Suprema Corte esclude una tale possibilità, anche solo in astratto, e ciò sia in ragione “*dalla descritta diversità di ambiti operativi tra i due rimedi processuali*”, sia perché, almeno nella maggior parte dei casi, l’ingiunzione ex art. 614 c.p.c. viene emessa nel momento in cui il procedimento esecutivo si è concluso, così precludendo la possibilità di esperire rimedi che, per loro natura, presuppongono un procedimento ancora in corso, come necessario per l’opposizione ex art. 615 c.p.c.

QUESTIONI

La Suprema Corte coglie l’occasione per enunciare alcuni principi su temi che, come si afferma nello stesso provvedimento, vedono intervenuta “*rara giurisprudenza di legittimità*”, tanto è vero che, come pure riferisce la pronuncia in commento, il giudice dell’appello si è basato su un precedente degli anni settanta.

Viene confermato che oggetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 614 c.p.c. – opposizione che deve seguire le forme e il rito di cui agli artt. 645 ss. c.p.c. – non può essere la contestazione dell’estensione delle opere realizzate rispetto a quelle alle quali il titolo avrebbe dato diritto.

Oggetto di questa opposizione possono essere solo l'ammontare delle spese delle quali il creditore precedente chiede la rifusione e la loro congruità rispetto alle opere realizzate.

Sul punto, peraltro, si ricorda brevemente che l'ingiunzione di cui all'art. 614 c.p.c. di norma si basa su importi di spesa dei quali il creditore deve presentare al giudice dell'esecuzione documenti giustificativi formali e "vistati" dall'Ufficiale Giudiziario che attesta l'esecuzione delle relative opere. Ciò, tuttavia, non impedisce al debitore esecutato e poi ingiunto di protestare la congruità di queste spese con, appunto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione nella quale può essere interessante ricordare che il creditore/ingiungente/opposto può chiamare anche l'esecutore materiale delle opere (che, si chiarisce, non è litisconsorte necessario) per essere "*garantito e rivalso*", come si legge in Cass. 25394/2009, nel caso di vittoria del debitore opponente.

Inoltre, si ricorda come la giurisprudenza ammetta la possibilità di ottenere l'ingiunzione ex art. 614 c.p.c. anche per spese diverse da quelle "vistate" e liquidate dal giudice dell'esecuzione, come ad esempio quelle sostenute dal creditore per la propria rappresentanza tecnica (ad esempio per il difensore e il consulente tecnico di parte). In questo caso, tuttavia, per tali spese "*difet[terà] la prova scritta privilegiata*", sicché "*il decreto ingiuntivo non potrà essere munito della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 614, secondo comma, cod. proc. civ., ma solo ricorrendone i presupposti generali*" (così Cass. 269/2021).

Che, infine, l'esito vittorioso di una opposizione all'esecuzione non possa non produrre effetti espansivi anche sul decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 c.p.c. è già stato chiarito dalla giurisprudenza, secondo la quale "*deve potersi rilevare d'ufficio il venir meno del titolo esecutivo presupposto e, pertanto, ... della sussistenza di una legittima ragione creditoria, producendosi, in altri termini, l'effetto espansivo enunciato dall'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.*" (così la già citata Cass. 269/2021). Ciò, tuttavia, presuppone la perdurante pendenza di un giudizio di opposizione avverso detto decreto ingiuntivo o che il relativo termine non sia ancora decorso, non potendosi, altrimenti, travolgere il giudicato ormai formatosi sul decreto ingiuntivo.



Euroconference
Centro Studi Forense



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RAGUSA
CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI RAGUSA

CORSO ABILITANTE PER DELEGATO ALLE VENDITE E CUSTODE GIUDIZIARIO

In diretta web dal 28 giugno >

Obbligazioni e contratti

Il tasso d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica anche alle obbligazioni restitutorie

di Paolo Cagliari, Avvocato



[Cass. civ., sez. III, 3 gennaio 2023, n. 61 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo](#)

Parole chiave: Obbligazioni pecuniarie – Interessi – Saggio – Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. – Obbligazione restitutoria derivante da nullità contrattuale – Applicabilità

[1] Massima: *Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (ivi comprese, dunque, quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale), valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.*

Disposizioni applicate: cod. civ., art. 1284

CASO

In forza della sentenza che, operata la rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente bancario, a seguito dell'esclusione di una serie di addebiti dichiarati illegittimi, aveva condannato la banca a restituire il relativo importo, la società creditrice notificava un atto di precetto con il quale intimava il pagamento della somma capitale oggetto della condanna, maggiorata degli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c.

La banca proponeva opposizione al precetto, contestando la debenza di tali interessi.

L'opposizione veniva accolta dal Tribunale di Sassari, con sentenza confermata all'esito del giudizio di appello, nel quale veniva affermato che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è da reputarsi applicabile alle sole obbligazioni derivanti da un rapporto giuridico di

natura negoziale tra le parti e non, dunque, a quelle scaturenti da ripetizione d'indebitito.

La pronuncia di secondo grado era gravata con ricorso per cassazione, con il quale veniva contestata l'erronea applicazione della norma recata dall'art. 1284, comma 4, c.c.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. è applicabile a qualsiasi obbligazione pecuniaria, comprese quelle di carattere restitutorio che trovino la loro fonte in un rapporto contrattuale.

QUESTIONI

[1] L'art. 1282 c.c. stabilisce che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dal titolo: gli interessi presi in considerazione dalla norma rappresentano i frutti civili che maturano a fronte del godimento di una somma di denaro e sono, pertanto, definiti corrispettivi. Dipendendo essi dalla semplice scadenza di un debito pecuniario, si differenziano da quelli compensativi (diretti a compensare il ritardo nell'adempimento di obbligazioni di valore) e da quelli moratori (previsti dall'art. 1224 c.c. e diretti a risarcire, in base a una liquidazione forfettaria minima, il ritardo nell'adempimento di obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro imputabile al debitore).

Il saggio degli interessi moratori dovuti per legge è stabilito dall'art. 1284 c.c., che, nel 2014, è stato modificato, mediante l'inserimento del comma 4, con cui si è inteso apprestare un rimedio volto a contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili: a fronte, infatti, della regola generale contenuta nel comma 1, che individua il tasso d'interesse legale, è stato previsto che, a partire dal momento della pendenza della lite e fino al pagamento effettivo, il saggio applicabile è più elevato rispetto a quello ordinario, dovendosi fare riferimento alla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, dunque, agli artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002, in forza dei quali il saggio degli interessi, rilevato con cadenza semestrale dal Ministero dell'economia e delle finanze, è pari al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di otto punti percentuali.

Ciò a prescindere dalla natura delle parti coinvolte (ossia dal fatto che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche, di professionisti o di consumatori) o dai rapporti oggetto di controversia (non dovendosi necessariamente trattare di transazioni commerciali) e, dunque, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di applicabilità della disciplina recata dal d.lgs. 231/2002.

L'obiettivo perseguito dal legislatore, infatti, era quello di scoraggiare l'inadempimento e l'inutile resistenza all'altrui pretesa, riducendo il vantaggio – per il debitore convenuto – derivante dalla lunga durata del processo.

Proprio perché tale scopo prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio, dal momento che si pone in termini identici sia per le obbligazioni che hanno titolo in un rapporto contrattuale, sia per tutte le altre, la disposizione è stata inserita all'interno dell'art. 1284 c.c., ossia nella norma che disciplina in linea generale e per tutte le obbligazioni il tasso legale degli interessi, senza che, di converso, sia stata introdotta alcuna espressa limitazione al suo ambito di applicabilità, con riguardo alla categoria di obbligazioni assoggettatevi.

Ciononostante, poiché non sono mancate pronunce (anche di legittimità) che hanno tentato di circoscrivere la portata del comma 4 dell'art. 1284 c.c., la Corte di cassazione – prendendo le mosse da una fattispecie in cui ne era stata contestata l'applicabilità nel caso di condanna di una banca a restituire importi illegittimamente addebitati al cliente – ha colto l'occasione per affermare la sua natura di norma di carattere generale e, come tale, riferibile a tutte le obbligazioni pecuniarie.

Non depone, in senso contrario, secondo i giudici di legittimità, l'*incipit* della disposizione (ove viene fatta salva la pattuizione del tasso d'interesse a opera delle parti), che, secondo un orientamento giurisprudenziale, avrebbe la funzione di riferire la norma alle sole obbligazioni pecuniarie che trovano la loro fonte genetica nel contratto, assumendo che, se così non fosse, si tratterebbe di un'inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie recata dall'art. 1224 c.c. (ove viene stabilito che, se prima della mora le parti avevano pattuito un saggio d'interesse superiore a quello legale, anche gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura).

Da questo punto di vista, infatti, il carattere generale immediatamente desumibile dalla collocazione e dalla *ratio* dell'art. 1284, comma 4, c.c., che induce a ritenerlo applicabile alle obbligazioni di ogni natura, derivino esse da contratti o da negozi giuridici, ovvero da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle (sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1173 c.c.), non priva di un concreto significato il riferimento al possibile diverso accordo delle parti e alla sua prevalenza rispetto al dettato normativo, dovendosi escludere che si tratti di una superflua ripetizione del disposto dell'art. 1224 c.c.

Si deve considerare, infatti, che le previsioni dettate dall'art. 1224 c.c. hanno per oggetto il saggio applicabile dal giorno della mora (che può essere anteriore a quello di inizio del processo); l'art. 1284, comma 4, c.c., invece, riguarda quello degli interessi moratori maturati nel periodo successivo all'inizio del processo, sicché le due disposizioni hanno un campo di applicazione, dal punto di vista cronologico, differente.

Inoltre, se le parti avessero previsto un tasso d'interesse superiore a quello legale ordinario, ma inferiore a quello stabilito dal d.lgs. 231/2002, in mancanza della clausola di salvezza contenuta nella parte iniziale del comma 4 dell'art. 1284 c.c. e per effetto di quanto stabilito dall'art. 1224 c.c., dovrebbe operare il saggio fissato dalle parti per il periodo di mora anteriore al processo e quello previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. per il periodo successivo all'inizio del processo; invece, sulla base di tale clausola di salvezza, se vi è un accordo delle parti sul tasso degli interessi di mora, esso va applicato sia prima che durante il processo e fino al

momento del pagamento.

Nell'art. 1284, comma 4, c.c., dunque, si è inteso specificare e ribadire espressamente che la volontà delle parti in ordine alla determinazione del tasso degli interessi di mora prevale sul tasso legale previsto per il periodo successivo all'inizio del processo e non già circoscrivere l'ambito di applicazione della disposizione a una particolare e limitata tipologia di obbligazioni pecuniarie (nello specifico, a quelle di fonte negoziale).

D'altro canto, nulla esclude che le parti, con apposita convenzione, stabiliscano, anche per quanto concerne le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale ordinario di cui all'art. 1284 c.c.; anche sotto questo profilo, dunque, il riferimento alla possibilità di un diverso accordo tra le parti, mentre esclude il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, non è indice dell'intenzione del legislatore di delimitare il suo campo di applicazione con riguardo alla natura delle obbligazioni considerate.

Ciò non significa che, in termini assoluti, non sia possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della loro speciale natura o delle loro particolari caratteristiche; ma un tanto non consente di affermare che la norma abbia, di per sé, un campo di applicazione limitato alle sole obbligazioni nascenti da rapporti negoziali.

A maggior ragione, quindi, deve affermarsi l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. alle obbligazioni restitutorie che – come nel caso di specie – attengono comunque a un rapporto contrattuale e che possono scaturire, per esempio, dall'accertamento dell'invalidità di un contratto o di determinate clausole negoziali che abbiano dato luogo a prestazioni rimaste prive di causa.

Nella fattispecie esaminata nell'ordinanza che si annota, in cui veniva in considerazione il credito del correntista al pagamento del saldo attivo di un rapporto bancario, in conseguenza della sua rideterminazione per effetto della riconosciuta illegittimità di una serie di addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente, si era indubbiamente in presenza di un'obbligazione che trovava la sua fonte in un sottostante rapporto contrattuale; i giudici di legittimità, peraltro, hanno osservato che, quand'anche si fosse trattato di una mera azione di ripetizione di indebito esperita dal correntista per la restituzione degli importi illegittimamente addebitati dalla banca, sulla base di clausole negoziali dichiarate invalide, essa avrebbe pur sempre trovato la sua base nel rapporto contrattuale tra banca e cliente, per cui si sarebbe trattato comunque di azione restitutoria avente titolo nell'inadempimento di un accordo contrattuale.

Da qualunque prospettiva si fosse inquadrata la fattispecie, quindi, la conclusione non poteva che essere quella di reputare senz'altro applicabile l'art. 1284, comma 4, c.c., motivo per cui il ricorso per cassazione è stato accolto e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.

Seminari di specializzazione

NUOVA MEDIAZIONE POST-CARTABIA: NOVITÀ E PRIMA GIURISPRUDENZA

[Scopri di più >](#)

Diritto successorio e donazioni

Acquisto di bene immobile con denaro altrui e reintegrazione della legittima

di Matteo Ramponi, Avvocato

Seminario di specializzazione

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ATTRAVERSO IL TRUST

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 35461 del 02/12/2022

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" – SUCCESSIONE NECESSARIA – REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI – AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) – OGGETTO – DONAZIONE Legittimario – Reintegrazione della quota di riserva – Azione di riduzione di una donazione immobiliare – Effetti restitutori – Donazione indiretta – Riduzione per equivalente – Eccezione – Fondamento

Massima: *"In tema di tutela del legittimario, ai fini della reintegrazione della quota di riserva, qualora il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti che sono, invece, al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta; infatti, in tale ultima ipotesi, poiché l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito".*

Disposizioni applicate

Articoli 555, 561, 563 e 809 cod. civ.

[1] La sentenza in commento è già stata oggetto di analisi in un precedente commento sotto il profilo modalità di riduzione degli atti di liberalità compiuti dal de cuius.[\[1\]](#)

Nella presente sede, la pronuncia verrà esaminata sotto il diverso profilo della possibilità o meno di domandare la restituzione di un bene immobile acquistato in virtù di una liberalità indiretta.

Il caso analizzato dai giudici riguarda la successione testamentaria di Tizio che, alla sua morte, lasciava a sé superstiti la coniuge Tizia e le figlie Caia e Sempronina.

A mezzo testamento, Tizio nominava erede la moglie, lasciando alle figlie la sola quota di riserva.

Sempronina promuoveva un giudizio contro la sorella Caia, nei cui confronti, nel contraddittorio con Tizia, fu chiesta la riduzione delle donazioni elargite dal genitore a favore di Caia. Il Tribunale, dopo aver accertato l'entità dei beni relitti e dei beni donati e aver stabilito la misura della quota di riserva, ha riconosciuto il diritto dell'attrice ad incamerare la totalità dei beni relitti e ha condannato la donataria, convenuta in riduzione, a corrispondere per equivalente quanto ancora occorrente per reintegrare la quota di riserva spettante all'attrice.

La Corte d'Appello, adita da Caia, ha confermato la decisione del Giudice di primo grado.

[2] Caia adiva, dunque, la Cassazione per la riforma della pronuncia di merito. Gli Ermellini hanno colto l'occasione per formulare alcune considerazioni che, in realtà, non costituivano oggetto specifico di censura da parte della ricorrente.

Si legge, infatti, nella parte motiva della sentenza che *“non ha poi costituito oggetto di censura la scelta dei giudici di merito di operare la riduzione per equivalente, motivata con il rilievo che i beni erano stati venduti dalla donataria. A un attento esame, questo rilievo, trattandosi di donazioni contrattuali, che avevano avuto ad oggetto beni che provenivano “direttamente” dal patrimonio del donante, non portava di per sé alla conseguenza indicata dal primo giudice, e cioè alla trasformazione del diritto del legittimario al bene “in natura” in un diritto di credito. Invero, se il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti, che sono invece al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta (ad esempio nell'intestazione di beni in nome altrui)”*.

La ragione di una tale, non espressamente richiesta, presa di posizione trova, probabilmente, giustificazione nell'avvertita esigenza da parte della Suprema Corte di rettificare e contestare quanto affermato dai Giudici di legittimità nella (recente) pronuncia n. 4523 dell'11/02/2022.[\[2\]](#)

In tale arresto, gli Ermellini erano giunti ad affermare l'applicabilità dell'art. 563 c.c. anche alle c.d. donazioni indirette, in una decisione che da più parti è stata criticata come frutto di confusione e sovrapposizione tra diversi istituti.[\[3\]](#)

[3] Come, infatti, aveva già avuto modo di chiarire la Suprema Corte nella sentenza n. 11496 del 12/05/2010: *“Nell'ipotesi di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l'acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il*

trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro. Tuttavia, alla riduzione di siffatta liberalità indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura (connaturata all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria di immobile ex art. 560 cod. civ.), poiché l'azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l'acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell'imputazione; pertanto mancando il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito, con la conseguenza che, nell'ipotesi di fallimento del beneficiario, la domanda è sottoposta al rito concorsuale dell'accertamento del passivo ex artt. 52 e 93 della legge fall."

Ed è a tale precedente che la sentenza in commento fa espresso richiamo, ricordando come in detto pronunciato gli Ermellini avessero compiutamente ed approfonditamente argomentato le proprie conclusioni, contrariamente a quanto avvenuto nella decisione n. 4523/2022 ove l'assoggettabilità delle donazioni indirette all'azione di restituzione ex art. 563 cod. civ. è data per assodata.

In realtà, per giungere ad una tale conclusione non è sufficiente riportarsi all'orientamento costante della Cassazione (cristallizzato nella pronuncia a Sezioni Unite n. 9282/1992), a giudizio della quale (nelle ipotesi di acquisto di un bene immobile con denaro altrui) oggetto della liberalità indiretta deve considerarsi l'immobile e non la somma di denaro messa a disposizione per il suo acquisto. Tale equiparazione, infatti, viene effettuata al solo scopo di determinare il valore da tenere in considerazione ai fini della reintegrazione della quota di legittima.

Come noto, i beni oggetto di donazione diversi dal denaro debbono essere considerati con riferimento al valore che essi hanno al momento di apertura della successione, laddove il denaro soggiace al disposto dell'art. 751 c.c.: *"la collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione"*.[\[4\]](#)

Nell'ottica della giurisprudenza dominante, il ricondurre l'oggetto della donazione all'immobile, mira ad evitare la conseguenza appena riportata, consentendo di determinarne il valore in misura corrispondente a quello che esso ha al momento di apertura della successione.

E tali valutazioni si rinvergono nella richiamata sentenza del 2010, ove si afferma che l'azione di riduzione *"non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l'acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell'imputazione"*.

A ben vedere, dal patrimonio del disponente non è mai uscito il bene immobile e non si vede come possa, attraverso l'azione di restituzione, rientrarvi.

E quest'ultima considerazione è quella che ha portato autorevole dottrina a ritenere che mai

potrebbe – nell'ipotesi dell'acquisto di un bene con denaro altrui – considerarsi il bene come oggetto della donazione: esso deve necessariamente identificarsi nell'impovertimento del donante, ovvero nella somma di denaro che esce dal patrimonio di costui.^[5]

Di diverso avviso, come visto, la Suprema Corte – con orientamento pressoché costante successivamente alle Sezioni Unite del 1992 – che viene ad individuare l'oggetto della donazione in ciò di cui si è arricchito il donatario, ritenendo che tale sia il risultato finale perseguito dalle parti nel momento in cui realizzano (attraverso il negozio indiretto) la liberalità.

^[1] M. Ramponi, *Donazioni lesive dei diritti dei legittimari e modalità di riduzione*, in EC Legal del 16/05/2023

^[2] Per un commento a tale pronuncia si rinvia a M. Ramponi, *Atto di opposizione a donazione ex art. 563 c.c.: negozio simulato e donazione indiretta* in EC Legal del 03/05/2022

^[3] M. Laffranchi, *Donazioni indirette, donazioni dissimulate e una confusa sentenza della Corte di Cassazione*, in *Federnotizie* del 13/04/2022, https://www.federnotizie.it/donazioni-indirette-donazioni-dissimulate-e-una-confusa-sentenza-della-corte-di-cassazione/#_ftn15; L. Collura, *Donazione indiretta, azione di simulazione e atto di opposizione alla donazione*, in *Familia, Pacini Giuridica*, del 15/03/2022

^[4] Una donazione perfezionata nell'anno 1998 di 500 milioni di lire, oggi sarebbe soggetta alla mera conversione alla moneta legale corrente, ossia l'euro (per la precisione € 258.228,45), senza che possa invocarsi il (certamente) diminuito potere d'acquisto della moneta.

^[5] A. Cicu, *La divisione ereditaria*, Milano, 1948, pag. 119: "deve essere conferito ciò di cui è diminuito il patrimonio del genitore, non l'aumento di valore che ne è conseguito nel patrimonio del figlio"; nello stesso senso G. Gazzara, *Collazione (dir.civ.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, vol. VII, 1960, pag. 349; P. Forchielli, *Della divisione, artt. 713-768*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna, 1970, pag. 318

Seminario di specializzazione

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ATTRAVERSO IL TRUST

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

Diritto e reati societari

I vincoli assunti dalle società associate in un'associazione temporanea di imprese restano inopponibili alla società consortile a responsabilità limitata successivamente costituita dagli stessi associati

di **Dario Zanotti, Avvocato**



[Tribunale di Milano, sentenza del 16 aprile 2018.](#)

Parole chiave: Associazione temporanea d'impresa – personalità giuridica – appalto.

Massima: *“Una società consortile a responsabilità limitata (S.c. a r.l.) ha una soggettività giuridica separata rispetto all'Associazione Temporanea di Imprese (ATI); pertanto, i vincoli assunti dalle società associate in un'ATI restano inopponibili alla S.c. a r.l. successivamente costituita dagli stessi associati per l'esecuzione dei lavori di cui sono risultati aggiudicatari attraverso l'ATI, specialmente se la S.c. a r.l. non fa parte dell'ATI. È importante notare che, secondo il Tribunale di Milano, non ha rilievo sull'autonomia giuridica della S.c. a r.l. nemmeno il fatto che le quote di partecipazione nella S.c. a r.l. riflettano le quote nell'ATI, poiché le due entità restano distinte”.*

Disposizioni applicate: art. 2602 c.c.

Il Tribunale di Milano, nell'ambito di una causa in opposizione a decreto ingiuntivo, coglie l'occasione per chiarire il tema della (non) identità di soggettività giuridica con riferimento alle obbligazioni assunte da un'associazione temporanea di imprese (ATI) e da una società consortile a responsabilità limitata (S.c. a r.l.) partecipate entrambe dalle medesime società.

Nel caso di specie, Alfa Costruzioni S.p.A. (“Alfa”) si è opposta al decreto ingiuntivo chiesto da Beta S.c. a r.l. (“Beta”) principalmente per i seguenti motivi: per il difetto dei requisiti di certezza e liquidità del credito, per il mancato rispetto delle procedure previste dallo statuto consortile e per il difetto della legittimazione in capo a Beta.

In particolare, il credito azionato in via monitoria si inserisce nel contesto di un appalto di lavori aggiudicato ad un'ATI costituita da Alfa e da un consorzio terzo rispetto alla lite. Ai fini della realizzazione dei lavori d'appalto, le società aggiudicatrici hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata Beta.

Tralasciando gli aspetti strettamente legati all'imputazione dei rapporti debito-credito tra le parti in lite, ciò che interessa ai fini del presente commento è la posizione del Tribunale meneghino con riferimento alla diversa soggettività giuridica dell'ATI, aggiudicataria dell'appalto, rispetto alla S.c. a r.l. costituita per l'esecuzione dei lavori (pur essendo entrambe partecipate dalle stesse società).

Infatti, Beta (poi fallita) ha prospettato l'esistenza di un rapporto tra sé e Alfa, facendolo valere in giudizio, affermando di vantare un titolo proprio nei confronti dell'opponente Alfa. Dall'altra parte, l'argomentazione dell'opponente sull'insussistenza del rapporto si fonda sulla lettura congiunta dello statuto di Beta e del regolamento dell'ATI. Più in particolare, il disposto di tali regolamenti, ad avviso dell'opponente, avrebbe imposto agli altri membri dell'ATI di sopperire all'inadempimento di Alfa nei confronti di Beta e comporterebbe ai fini di causa l'assenza di un qualsivoglia diritto di credito in capo all'opposta Beta.

Il Tribunale, non condividendo la tesi prospettata da Alfa, specifica che:

(a) l'assunzione da parte dei membri dell'ATI dell'obbligo di sopperire all'eventuale inadempimento degli altri, se certo comporta il sorgere di un rapporto obbligatorio azionabile in giudizio, non comporta *ipso facto* l'estinzione della relativa posizione creditoria in capo alla committente nei confronti dell'ATI o di uno dei suoi membri. Infatti, il principio di relatività degli effetti del contratto non consente alle parti, se non in casi eccezionali e disciplinati dalla legge, di incidere sulla sfera giuridica di terzi e, in ogni caso, mai in *damno creditoris*. Il regolamento dell'ATI avrebbe consentito ad Alfa di citare in giudizio gli altri membri dell'ATI, al fine di ottenere una condanna al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento al loro "obbligo di salvataggio"; non legittima, invece, l'opponente ad affermare in questa sede l'insussistenza di una qualsivoglia posizione creditoria vantata nei confronti dell'ATI o dei suoi membri. Sotto questo profilo, dunque, la tesi di Alfa non è accolta dal Tribunale; inoltre,

(b) il Regolamento dell'ATI non può essere fatto valere nei confronti di Beta, ente dotato di soggettività che si distingue dai singoli consorziati e che da questi è stato costituito unicamente quale "*momento di sintesi organizzativa ed operativa delle capacità imprenditoriali espresse dai soci*" (art. 4 dello statuto di Beta), con la finalità di agevolare la realizzazione dei lavori d'appalto. Il regolamento dell'ATI, ossia la convenzione che le consorziate hanno concluso tra di loro per regolare i propri rapporti con la committente, è per la Beta una *res inter alios acta*, dunque a questa inopponibile. Il fatto che le quote di partecipazione al capitale sociale di Beta riflettessero le quote di partecipazione all'ATI affidataria non toglie che la prima rimanga giuridicamente autonoma rispetto alla seconda, così come rispetto ai membri di quest'ultima. Ne consegue che i vincoli assunti tra loro dai membri dell'ATI non riguardano Beta, né sono a questa opponibili.

In breve, il Tribunale afferma quindi che l'autonomia dei rapporti riferibili all'ATI rispetto a quelli riferibili a Beta impedisce una lettura combinata dello statuto di quest'ultima e del regolamento della prima. I due negozi mantengono infatti una propria autonomia e non possono essere fatti valere in combinato disposto.



Seminari di specializzazione

CESSIONE DI AZIENDA E AFFITTO DI AZIENDA

Scopri di più >

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

L'ammissibilità al concordato minore del consumatore per debiti d'impresa derivanti da accertamento fiscale

di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Ferrara



Trib. Ferrara, sez. civile, 23 maggio 2023 – Est. Ghedini

Parole chiave

Concordato minore – sovraindebitamento – persona fisica non imprenditore – debiti d'impresa.

Massima: *“Ai fini del vaglio dell'ammissibilità della persona fisica non imprenditore al concordato minore si deve aver riguardo alla natura delle obbligazioni che compongono il sovraindebitamento. Quale conseguenza, è ammessa all'istituto del concordato minore la persona fisica il cui sovraindebitamento derivi da debiti d'impresa derivanti da un accertamento fiscale per evasione di passività tributarie a carico di una società a responsabilità limitata in cui il soggetto ricorrente ha rivestito la carica di socio”*

Riferimenti normativi

Art. 74 CCII – art. 36 D.P.R. 603/73 – art. 2495 c.c.

CASO E QUESTIONI RILEVANTI

La pronuncia in esame trae origine dal ricorso di Tizio per l'ammissione al concordato minore. Tizio è stato socio e liquidatore di numerose s.r.l., tutte cancellate dal Registro delle Imprese prima del deposito del ricorso, ma non è mai stato imprenditore.

I debiti gravanti su Tizio derivano da un accertamento fiscale a carico di una s.r.l. unipersonale in cui Tizio era stato socio unico, per l'anno di imposta 2008 per un paio di milioni di euro.

La prima questione affrontata dal Giudicante è stata quella relativa alla possibilità di Tizio di accedere allo strumento di composizione del sovraindebitamento invocato.

Sul punto rileva il Giudicante che sia noto che la legge 3 del 2012 prevedeva uno strumento concordatario denominato accordo che poteva essere utilizzato sia dall'imprenditore sottosoglia, che dal professionista, che dal consumatore; e dall'altra parte uno strumento esclusivamente dedicato al consumatore. Per contro il nuovo CCI prevede, a fianco della procedura liquidatoria invocabile da ogni soggetto sovraindebitato, uno strumento di composizione dedicato al professionista ed all'imprenditore o comunque ai soggetti diversi dal consumatore, ed uno strumento fortemente agevolato riservato al consumatore.

Ciò posto, l'avviso era divenuto definitivo ai sensi degli artt. 36 D.P.R. 603/73 e 2495 c.c. Nel caso in esame, l'importo era addebitato anche al socio personalmente dal momento che il mancato recupero della somma nei confronti della società era dipeso da colpa del liquidatore, in quanto il maggior reddito determinato da costi sconosciuti in sede di accertamento era verosimilmente da attribuirsi a utili extracontabili riscossi dal socio unico.

Come evidenziato dal Giudicante, Tizio non era imprenditore ma le obbligazioni che compongono il suo sovraindebitamento sono debiti da impresa, nello specifico debiti da evasione fiscale espletata nell'esercizio dell'impresa.

Così qualificato, Tizio non potrebbe pacificamente accedere allo strumento riservato ai consumatori poiché le obbligazioni dalle quali chiede di essere esdebitato non sono di natura consumieristica.

Ciò posto, il Giudicante osserva che il nuovo **CCI** mira ad offrire un assetto normativo che, fatta eccezione per le leggi speciali, **regolamenta ogni tipo di insolvenza**, compreso il sovraindebitamento quale insolvenza del debitore sotto soglia e degli altri debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale. Per questo motivo, se una situazione quale quella in cui si trova ricorrente venisse lasciata senza nessun'altra tutela se non la liquidazione controllata, si avrebbe una situazione irragionevole.

Pertanto, a parere del Giudicante pare opportuno affermare, in linea con quanto precedentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 1869/2016) in un'ipotesi avversa che l'**accesso** allo strumento deve essere determinato avendo riguardo alla **natura delle obbligazioni** che compongono il sovraindebitamento.

In osservanza di questa tesi, nel caso sottoposto all'esame del Giudicante essendo le obbligazioni relative all'esercizio dell'attività di impresa, il ricorrente va ammesso all'utilizzo dello strumento del concordato minore pur in assenza della qualifica di imprenditore.

Preme osservare, per completezza, che il Giudicante esclude la condivisibilità dell'orientamento sostenuto dal Tribunale di Pistoia (13.12.2022) e dal Tribunale di Bergamo (24.3.23) secondo i quali sarebbe la stessa lettera dell'art. 74 comma 2 CCI a giustificare che il

consumatore possa accedere al concordato minore nel caso in cui vi sia l'apporto di risorse esterne. Si rammenta sul punto che il concordato minore non richiede il presupposto della meritevolezza, ed è per questo che si ravvisa l'interesse del consumatore a poter presentare un ricorso per concordato minore.

Con riferimento a questa tesi, il Giudicante sottolinea che la contrapposizione tra il primo ed il secondo comma dell'art. 74 CCI, ferma la preclusione di cui al primo comma, è inerente alla regola generale che ammette il concordato liquidatorio solo nel caso di un significativo apporto di risorse esterne. Questa interpretazione risponde, oltre che alla simmetria con lo strumento dell'accordo di ristrutturazione riservato solo al consumatore, anche al necessario parallelismo con il concordato preventivo, nella cui disciplina appare chiaro che la forma principe e agevolata dall'ordinamento è quella del concordato in continuità; mentre la forma liquidatoria è stretta in confini precisi di soddisfacimento minimo e soprattutto subordinata alla presenza di risorse esterne nella proporzione indicata dalla legge.

Affermata, così, la tesi secondo la quale si deve aver riguardo alla natura delle obbligazioni che compongono il sovraindebitamento ai fini del vaglio dell'ammissibilità della persona fisica non imprenditore al concordato minore, il Giudicante ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso per concordato minore sotto il profilo della legittimazione attiva.

Tuttavia, il caso sottoposto all'esame del Giudicante ha posto un'ulteriore questione circa l'ammissibilità del ricorso ossia il rispetto o meno dell'art. 74 comma 2 CCI.

Ciò poiché la disciplina del concordato minore prende espressamente in esame solo il concordato in continuità, aziendale o professionale (quest'ultima un'autentica novità rispetto anche a quanto prevedeva l'accordo di cui alla L. 3/2012), lasciando per il resto un'ampia libertà al debitore. Il ché è anche quanto accade in tema di concordato preventivo, ma con significative differenze. Infatti, l'art. 84, CCII, disciplina piuttosto dettagliatamente l'ipotesi del concordato liquidatorio, determinando la percentuale minima di soddisfacimento dei creditori e l'obbligo di finanza esterna, quantificandola.

A contrario, nel caso del concordato minore oltre a non esservi cenno alla modalità liquidatoria pura, si prevede più genericamente un **aumento del soddisfacimento** derivante dall'attivo con **finanza esterna** in misura apprezzabile.

Ciò significa anzitutto che la finanza esterna non deve assicurare, a differenza dell'ipotesi del concordato preventivo, un'aggiunta pari almeno al 10% dell'attivo, ma deve trattarsi di un **contributo** sicuramente **consistente**, come suggerisce l'aggettivo utilizzato, che ridonda, rafforzandolo, il concetto di non irrisorietà del soddisfacimento aggiuntivo, e cioè di un soddisfacimento economicamente valutabile in termini tali da differenziare il trattamento che sarebbe risultato dal mero attivo. Inoltre, il riferimento significativo, seppur generico, induce a ritenere che tale apporto non deve necessariamente avere natura pecuniaria, non facendo riferimento ad una percentuale, ma potrebbe essere costituito da utilità diverse (concetto proprio della disciplina del concordato preventivo), e in ciò vi è un'ulteriore differenza rispetto

al concordato preventivo.

Nel caso *de quo* a fronte di debiti per 2.497.041,74 (di cui solamente 3.248,24 dovuti a una società finanziaria, per il resto trattandosi di debiti verso l'Erario conseguenti il citato accertamento) il debitore ha proposto a mezzo del solo versamento di finanza esterna per 20.000 euro.

In questo caso, la soddisfazione dell'Erario sarebbe pari a meno dell'1% del debito: **percentuale** ritenuta dal Giudicante pressoché **irrisoria**, assolutamente **inidonea a integrare il presupposto di legge** e che non giustifica affatto l'effetto esdebitatorio immediato che conseguirebbe al debitore per effetto della eventuale omologa.

A parere del Giudicante, ulteriore e definitivo motivo di inammissibilità del piano è costituito dalla previsione di pagamento del debito verso la finanziaria attraverso il rimborso delle rate in adempimento al piano di ammortamento. Tale circostanza configura una palese **lesione della *par condicio creditorum***, in quanto un debito di natura concorsuale di rango chirografario verrebbe pagato per l'intero e alla scadenza, mentre il debito, abbondantemente scaduto e in privilegio, dell'Erario verrebbe pagato alla percentuale irrisoria dell'1%.

Oltre che violare il principio del rispetto delle cause di prelazione e del divieto di pagamento dei debiti concorsuali chirografari in misura piena, laddove i privilegiati sono falcidiati, la previsione incontra anche l'ostacolo specifico della previsione di cui al comma 3 dell'art. 75 CC che prevede che *“quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditor”*.

La norma citata, dedicata solo alla ipotesi di concordato in continuità, consente, in via di evidente eccezione alla regola generale, di pagare un debito (purché riguardi il mutuo per la cui garanzia è stata iscritta ipoteca sul bene strumentale) secondo l'originario piano di ammortamento. Ciò significa che così come il debito resterà estraneo alla proposta di ristrutturazione, parallelamente anche il bene dato in garanzia resterà estraneo al piano. La norma, che deroga al principio immanente della universalità della procedura, non è passibile di applicazione analogica: e non può in tutta evidenza essere applicata nel caso *de quo*, in cui non vi è piano in continuità, né nessun bene costituito a garanzia della restituzione del prestito.

Così ricostruite le questioni sottoposte all'esame, il Giudicante ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.



Master di specializzazione
GIURISTA DI IMPRESA
Scopri di più >

Diritto Bancario

L'apertura di credito: aspetti generali

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**



L'apertura di credito – nella pratica bancaria nota anche come fido o affidamento bancario – è il contratto consensuale col quale la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte (accreditato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.).

L'oggetto dell'apertura di credito non è il godimento di una somma ma il godimento di una disponibilità: tale circostanza differenzia e caratterizza l'apertura di credito rispetto ad altri contratti di credito, imperniati sulla erogazione delle somme. È dunque una operatività riconducibile nell'ambito delle operazioni attive o di impiego della banca: l'apertura di credito è il principale contratto bancario attivo (di regola collegato ad un contratto di conto corrente), cui fa ricorso chiunque abbia l'esigenza di avere costantemente a disposizione una certa somma di denaro per fronteggiare future ed eventuali concrete necessità, al momento non determinabili.

L'apertura di credito è sostanzialmente un contratto di credito autonomo, *intuitus personae* (la morte dell'accreditato o la sua sopravvenuta incapacità determinano lo scioglimento del rapporto, intrasmissibile *mortis causa* agli eredi; fa eccezione l'ipotesi in cui l'accreditato sia una persona giuridica), consensuale ad effetti obbligatori (non è richiesta la consegna del denaro per il suo perfezionamento), oneroso (è dovuta una provvigione per la messa a disposizione delle somme da parte della banca e il pagamento degli interessi sugli importi utilizzati), a prestazioni corrispettive e di durata. L'importo messo a disposizione dell'accreditato deve essere determinato o determinabile.

Il contratto di apertura di credito conferisce all'interessato non già una somma di denaro, ma una mera disponibilità finanziaria (cui non corrisponde un obbligo del cliente di sua utilizzazione): la somma in affidamento rimane in proprietà della banca accreditante fino al momento della sua effettiva utilizzazione da parte dell'accreditato; è soltanto con il prelevamento che l'accreditante diventa creditore e l'accreditato debitore, essendo tenuto da tale momento alla restituzione dell'importo utilizzato, con i relativi interessi. In definitiva,

l'accreditato ha la disponibilità economica delle somme messe a disposizione dalla banca; con l'effettuazione di uno o più prelevamenti l'accreditato ne acquisisce anche la disponibilità giuridica (proprietà) (Cass. n. 10117/2021; Cass. n. 18182/2004: nel contratto d'apertura di credito bancario, la semplice annotazione in conto corrente della somma messa a disposizione del cliente non concretizza quella tradizione simbolica, idonea e sufficiente a realizzare l'estremo della consegna, tant'è che il rapporto obbligatorio in ragione del quale può l'accreditante dirsi creditore dell'accreditato, sorge soltanto nel momento ed a causa del prelievo della somma messa a disposizione).

Da quanto precede discendono importanti conseguenze: *a)* poiché il credito del correntista non è né liquido né esigibile prima della manifestata volontà di concreta utilizzazione della somma, deve escludersi che fino a quel momento detta somma sia produttiva di interessi; *b)* la predetta condizione di illiquidità ed inesigibilità del credito impedisce che, a fronte della semplice conclusione del contratto, possa attuarsi alcuna compensazione tra detto credito e altro ipotetico credito vantato dalla banca nei confronti del proprio cliente (Cass. n. 10117/2021; Cass. n. 2742/1994).

Seminari di specializzazione

TUTELA DELL'INVESTITORE E CONTENZIOSO CON BANCHE E PROMOTORI FINANZIARI

Scopri di più >

Soft Skills

Comunicazione: attenzione alle parole!

di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude



Una parola vale un'altra, basta scrivere, basta comunicare, basta esserci. E no, non funziona così!

L'utilizzo delle parole, di un termine al posto di un altro, è fondamentale, essenziale per rendere efficace la propria strategia di comunicazione e centrare l'obiettivo del "cosa si vuole dire", e soprattutto del "a chi si vuole dirlo".

La cura del linguaggio, in un progetto di comunicazione per uno studio professionale, è la chiave, il *passpartout* per aprire porte, luoghi, conquistare persone.

Mettete sempre a fuoco il destinatario del messaggio. E sì, perché a seconda di chi volete raggiungere, il linguaggio deve cambiare, deve adeguarsi, rispondere a esigenze diverse e di conseguenza a diversi registri linguistici.

Ovviamente a far mutare, trasformare il linguaggio, concorre anche il canale di comunicazione; diverso sarà il testo di una email, dall'articolo per una testata, al post su LinkedIn etc...

Ma parlando a ogni modo di comunicazione, soprattutto considerandone la parte più diffusiva di essa, quella per esempio destinata ad una platea più vasta, a canali social, o a testate generaliste e che interessano un pubblico di ascolto più ampio, innanzitutto, cari professionisti dite addio ai tecnicismi!

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Seminari di specializzazione

CORSO DI SCRITTURA ARGOMENTATIVA FORENSE

[Scopri di più >](#)